



Città di Recanati

(Provincia di Macerata)

Area Gestione Risorse – Ufficio tributi – P.zza Giacomo Leopardi, 26 Recanati

COMUNE DI RECANATI IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) – ANNO 2016

ALIQUOTE (delibera di C.C. n. 60 del 21/12/2015 – legge n. 208 del 24/12/2015)

1)	Aliquota base	1,06	unovirgolazerosessanta per cento
2)	Aliquota per l'abitazione principale di categoria A/1 – A/8 e A/9 e relative pertinenze	0,60	zerovirgolacinquanta per cento
3)	Aliquota per abitazioni e relative pertinenze concesse con contratto di locazione concordato in base all'art. 2, comma 3, della Legge 431/1998, regolarmente registrato, il cui accordo territoriale è stato depositato presso il Comune di Recanati, in data 23/04/2015, prot. n. 13375 a soggetti che li utilizzino quale abitazione principale ATTENZIONE Dall'anno 2016 (novità introdotta dalla legge n. 208/2016) per i suddetti immobili l'imposta, determinata applicando l'aliquota stabilita dal Comune, va ridotta al 75%.	0,86	zerovirgolaottantasei per cento
4)	Aliquota per abitazioni e relative pertinenze concesse in uso gratuito a parenti in linea retta e collaterale <u>entro il secondo grado</u> di parentela ivi anagraficamente residenti. ATTENZIONE Dall'anno 2016 (novità introdotta dalla legge n. 208/2016), fatta eccezione per gli immobili classificati nelle categorie catastale A/1, A/8 e A/9, è prevista una riduzione della base imponibile del 50% (in pratica l'aliquota passa allo 0,43 per cento) per le unità immobiliari concesse in comodato ai parenti in linea retta entro il primo grado (genitori/figli) che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che tuttavia il contratto sia registrato e che il comodante possieda, oltre all'immobile dove è residente, un solo altro alloggio e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato.	0,86	zerovirgolaottantasei per cento



Città di Recanati

(Provincia di Macerata)

Area Gestione Risorse – Ufficio tributi – P.zza Giacomo Leopardi, 26 Recanati

DETRAZIONI

Per l'unità immobiliare (A/1-A/8 e A/9) adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, Euro 200,00, rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica;

MODULISTICA

1. Ai fini dell'applicazione dell'aliquota dello 0,86 per cento prevista al precedente punto 3) per abitazioni e relative pertinenze concesse con contratto di locazione concordato in base all'art. 2, comma 3, della Legge 431/1998, regolarmente registrato, il cui accordo territoriale è stato depositato presso il Comune di Recanati, in data 23/04/2015, prot. n. 13375, a soggetti che li utilizzino quale abitazione principale, è sufficiente trasmettere entro il 31/12/2016 all'Ufficio Tributi di questo Comune copia del relativo contratto di locazione regolarmente registrato.

Detto obbligo non sussiste per coloro che l'hanno già trasmesso gli scorsi anni e le condizioni ancora persistono nell'anno corrente;

2. ai fini dell'applicazione dell'aliquota dello 0,86 per cento prevista al precedente punto 4) primo capoverso per abitazioni e relative pertinenze concesse in uso gratuito a parenti in linea retta e collaterale entro il secondo grado di parentela ivi anagraficamente residenti è sufficiente compilare e trasmettere all'Ufficio Tributi di questo Comune entro il 31/12/2016 [la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà come da modello predisposto dal Comune per l'anno 2016.](#)

Detto obbligo non sussiste per coloro che l'hanno già presentata negli anni passati e le condizioni ancora persistono nell'anno corrente.

3. Ai fini dell'applicazione della riduzione del 50% della base imponibile per le unità immobiliari concesse in comodato ai parenti in linea retta entro il **primo grado** (genitori/figli) è necessario che il soggetto passivo attesti il possesso dei suddetti requisiti nel modello di dichiarazione di cui all'art. 9, comma 6 del D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23 o che comunque trasmetta al Comune copia del contratto regolarmente registrato entro il 31/12/2016.

VERSAMENTI

Ai sensi del comma 380, lettera a) e f) della Legge di stabilità 2013 l'imposta municipale propria, dal 2013, va versata interamente al Comune per tutte le tipologie di immobili, tranne che per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale "D" per i quali l'imposta va versata per lo 0,76 per cento allo Stato e per lo 0,30 per cento al Comune.

Il pagamento deve essere fatto dal soggetto passivo in proporzione alla quota e al periodo di possesso per l'anno stesso. Il versamento dell'imposta complessivamente dovuta deve essere effettuato in due rate:

- **PRIMA RATA ENTRO IL 16 GIUGNO 2016:** 50% del dovuto;
- **SECONDA RATA ENTRO IL 16 DICEMBRE 2016:** saldo.



Città di Recanati

(Provincia di Macerata)

Area Gestione Risorse – Ufficio tributi – P.zza Giacomo Leopardi, 26 Recanati

Il versamento dell'imposta dovuta al Comune e della quota riservata allo Stato per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale "D", può avvenire, avvalendosi del **modello F24 o del bollettino di c.c.p. n. 1008857615 approvato con Decreto del Ministero delle Finanze il 23/11/2012.**

I codici tributo che vanno indicati nel modello F24 nella sezione IMU ed altri tributi locali sono :

Descrizione	IMU Comune	IMU Stato
IMU su abitazione principale e relative pertinenze	3912	
IMU per terreni agricoli o incolti	3914	
IMU per le aree fabbricabili	3916	
IMU per gli altri fabbricati	3918	
IMU per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale "D"		3925
IMU per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale "D" incremento Comune	3930	
IMU interessi da accertamento	3923	
IMU sanzioni da accertamento	3924	

Si ricorda che il **codice ente/codice comune** da indicare nell'apposito campo del modello F24 o del bollettino di c.c.p. è, per il Comune di Recanati, **H211**.

ARROTONDAMENTO: l'importo da versare **per ogni singolo rigo del modello F24 o del bollettino di c.c.p. deve essere arrotondato all'euro** con il seguente criterio: fino a 49 centesimi si arrotonda per difetto, oltre 49 centesimi si arrotonda per eccesso (es. totale da versare nel rigo F24: Euro 118,49 diventa Euro 118,00; totale da versare nel rigo F24: Euro 118,50 diventa Euro 119,00).

BASE IMPONIBILE

La base imponibile, ai sensi dell'art. 13 del D.L. 201/2011 e successive modificazioni, e costituita dal valore dell'immobile determinato nel modo seguente:

- per i fabbricati iscritti in catasto applicando all'ammontare delle rendite risultanti in catasto, al 1° gennaio dell'anno di imposizione, rivalutate del 5 per cento, i seguenti moltiplicatori:
 - 160 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale A e nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, con esclusione della categoria catastale A/10;
 - 140 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale B e nelle categorie catastali C/3, C/4 e C/5;



Città di Recanati

(Provincia di Macerata)

Area Gestione Risorse – Ufficio tributi – P.zza Giacomo Leopardi, 26 Recanati

- 80 per i fabbricati classificati nella categoria catastale D/5;
- 80 per i fabbricati classificati nella categoria catastale A/10;
- 65 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale D dall'1/1/2013 (nel 2012 molt. 60), ad eccezione dei fabbricati classificati nella categoria catastale D/5;
- 55 per i fabbricati classificati nella categoria catastale C/1;
- b) per i fabbricati classificabili nel gruppo catastale D, non iscritti in catasto, interamente posseduti da imprese e distintamente contabilizzati fino all'anno nel quale verranno iscritti, utilizzando il valore contabile secondo l'art. 5 comma 3 del Dlgs. 504/92 e applicando i coefficienti aggiornati ogni anno con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze;
- c) per i fabbricati di interesse storico o artistico di cui all'art. 10 D.L. 22/01/2004 n. 42 la base imponibile è ridotta del 50%
- d) per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati la base imponibile è ridotta del 50% , limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni
- e) per i terreni agricoli applicando all'ammontare del reddito dominicale risultante in catasto, vigente al primo gennaio dell'anno di imposizione, rivalutato del 25%, il moltiplicatore pari a 135.
- f) Per le aree fabbricabili il valore è costituito da quello venale in comune commercio al 1° gennaio dell'anno di imposizione, avendo riguardo alla zona territoriale di ubicazione, all'indice di edificabilità, alla destinazione d'uso consentita, agli oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione, ai prezzi medi rilevati sul mercato della vendita di aree aventi analoghe caratteristiche.

A norma dell'art. 36, comma 2, del Decreto Legge 223/2006, sono considerate fabbricabili le aree utilizzabili a scopo edificatorio in base allo strumento urbanistico adottato, indipendentemente dall'approvazione della Regione e dall'adozione di strumenti attuativi del medesimo.

Per le aree che non saranno più classificate come fabbricabili da varianti del PRG, l'imposta è dovuta per tutto il periodo antecedente all'entrata in vigore delle nuove destinazioni urbanistiche.

In caso di utilizzazione edificatoria dell'area, di demolizione del fabbricato, di interventi di recupero a norma dell'articolo 3, comma 1, lettere c), d) e f), del Decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, la base imponibile è costituita dal valore dell'area, la quale è considerata fabbricabile anche in deroga a quanto stabilito dall'articolo 2 del Decreto Legislativo n. 504 del 1992, senza computare il valore del fabbricato in corso d'opera, fino alla data di ultimazione dei lavori di costruzione, ricostruzione o ristrutturazione ovvero, se antecedente, fino alla data in cui il fabbricato costruito, ricostruito o ristrutturato è comunque utilizzato.

IMPORTANTE

A decorrere dall'anno 2016 sono esenti dall'IMU i terreni posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali. Negli altri casi il moltiplicatore catastale dei terreni rimane 135.